Assegno Unico Universale

Vademecum

(aggiornato all'1.3.2022)



L'assegno unico universale

Normativa di riferimento -> Decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, in attuazione della <u>Legge</u> <u>1° aprile 2021, n. 46</u>.

Assegno unico universale per i figli a carico («AUU»)

Beneficio economico riconosciuto sulla base della condizione economica del nucleo familiare, tramite l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). L'assegno spetta anche in assenza di ISEE.

Il beneficio spetta:

- per ogni figlio minorenne a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento del ventunesimo anno di età;
- a tutti i nuclei familiari, **indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori** (non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati), **e senza limiti di reddito**.



<u>Figli a carico</u>: figli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE nel quale è presente il beneficiario della prestazione.



Requisiti per beneficiare dell'AUU_ Soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale (1/3)

L'assegno è erogato dall'INPS a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Il diritto alla prestazione è esteso ai nonni per i nipoti, solo in presenza di un formale provvedimento di affido o in ipotesi di collocamento o accasamento etero familiare.

Il soggetto che presenta la domanda deve risultare, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, in possesso dei **requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno**, di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 230/2021, ossia:

- 1. essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o essere titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- 2. essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- 3. essere residente e domiciliato in Italia;
- 4. essere o essere stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.



Requisiti per beneficiare dell'AUU_ Soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale (2/3)



Cittadinanza e soggiorno

Sono inclusi tra i soggetti potenziali beneficiari della misura:

- gli stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani;
- i titolari di Carta blu, "lavoratori altamente qualificati";
- i lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi euromediterranei tra l'Unione europea e tali Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei;
- i lavoratori autonomi titolari di permesso di cui all'articolo 26 del T.U., per i quali l'inclusione tra i potenziali beneficiari dell'assegno è motivata dalla circostanza che la norma non discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente.

Con riferimento ai <u>familiari di cittadini dell'Unione europea (UE)</u>, sono inclusi i titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero i titolari di carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente.

Sono, inoltre, inclusi nel beneficio i <u>familiari extra UE</u> di cittadini stranieri che siano titolari di un permesso di soggiorno per ricongiungimento al familiare (cfr. gli articoli 29 e 30 del T.U.).



Requisiti per beneficiare dell'AUU_ Soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale (3/3)

2 Pagamento imposte sui redditi

La locuzione "pagamento dell'imposta sul reddito in Italia" è riferita a un'**imposta dovuta al lordo degli oneri deducibili** (ai sensi dell'art. 10 del TUIR) e d**elle detrazioni di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo TUIR** ed è verificata anche nei casi di esclusione o esenzione dal pagamento dell'imposta previsti dall'ordinamento.

3 e 4 Residenza e domicilio

Il nuovo assegno unico e universale al momento è riconosciuto limitatamente ai richiedenti residenti in Italia, per i figli che fanno parte del nucleo ISEE.

In alternativa al requisito della residenza di durata almeno biennale anche non continuativa, è prevista la **titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale**. Quest'ultimo requisito dà diritto all'assegno per l'intero anno, se il contratto di lavoro a tempo determinato sia in essere al momento della presentazione della domanda e abbia una durata di almeno sei mesi nell'anno di riferimento della domanda.



Requisiti per beneficiare dell'AUU_ Figli (1/2)

Per i **FIGLI MAGGIORENNI**, il diritto all'assegno è riconosciuto **in presenza** - al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio - **di uno dei seguenti requisiti**:

- frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero di un corso di laurea. Nello specifico, frequenza o iscrizione (per maggiori dettagli, si veda la slide seguente);
- svolgimento di un <u>tirocinio</u> ovvero di un'<u>attività lavorativa</u> e possesso di un <u>reddito complessivo</u> <u>inferiore a 8.000 euro annui;</u>
- registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
- svolgimento del servizio civile universale.

Per i **FIGLI A CARICO DISABILI**, **non** sono previsti **limiti d'età** e la misura è concessa **indipendentemente dai requisiti previsti per i figli maggiorenni**.



Requisiti per beneficiare dell'AUU_ Figli (2/2)

Di seguito il dettaglio dei c<u>orsi di formazione scolastica o professionale ovvero dei corsi di laurea</u> che danno accesso al beneficio:

- scuola di durata quinquennale (licei, istituti tecnici, istituti professionali), finalizzata al conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore;
- percorso di Formazione Professionale Regionale, a cui si accede dopo la scuola media, finalizzata a ottenere una Qualifica professionale ovvero, dopo il quarto anno, il Diploma professionale di tecnico;
- percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), sia pubblici che privati, a cui
 normalmente si accede se in possesso di diploma di scuola superiore, aventi durata annuale e con
 cui si consegue una specializzazione professionale di 4° livello EQF (Quadro Europeo delle
 Qualificazioni);
- **Istituti Tecnici Superiori (ITS)**, di durata biennale o triennale, cui normalmente si accede con il diploma di scuola secondaria, con conseguimento della qualifica di "Tecnico superiore" di 5º livello EQF (cfr. il D.P.C.M. 25 gennaio 2008);
- corso di laurea riconosciuto dall'ordinamento.

Il beneficio spetta anche in caso di titolarità di un contratto di apprendistato o di tirocinio che rispetti le "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" del 25 maggio 2017, adottate nell'ambito dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano.



Regime di compatibilità dell'assegno unico universale

Compatibilità con il Reddito di Cittadinanza

È prevista la <u>corresponsione d'ufficio</u>, da parte dell'Inps, per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza (<u>decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4</u>), unitamente a quest'ultimo beneficio e con le modalità di erogazione dello stesso, fino a concorrenza dell'importo dell'assegno spettante in ogni mensilità (ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7 del richiamato decreto).

Con successivo Messaggio Inps, saranno forniti dei chiarimenti in merito all'integrazione dell'assegno unico sul Reddito di cittadinanza.

Compatibilità con le prestazioni sociali

L'AUU è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico <u>erogate</u> dalle <u>regioni</u>, dalle <u>province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali</u>.



Determinazione dell'assegno unico universale (1/3)

L'importo dell'assegno unico universale è **determinato sulla base dell'ISEE** del nucleo familiare del beneficiario della prestazione.

In assenza di ISEE, l'importo del beneficio è determinato sulla base dei <u>dati auto-dichiarati</u> nel modello di domanda dal richiedente.

Determinazione della condizione economica del nucleo tramite ISEE -> D.P.C.M. n. 159/2013

<u>Figli minorenni</u> -> indicatore calcolato ai sensi dell'articolo 7 del D.P.C.M. n. 159/2013 (ISEE minorenni) e ai sensi dell'articolo 9 dello stesso decreto (ISEE minorenni corrente), facendo riferimento al nucleo del figlio beneficiario della prestazione.

In caso di genitori non coniugati e non conviventi tra di loro, qualora il genitore non convivente sia "componente attratta" o "componente aggiuntiva", l'indicatore in parola differisce dall'ISEE ordinario.

Figli maggiorenni -> ISEE di cui agli articoli da 2 a 5 del D.P.C.M. n. 159/2013 (ISEE ordinario) e all'articolo 9 del medesimo decreto (ISEE ordinario corrente).

Autodichiarazione in assenza di ISEE

In tal caso, l'assegno spetta sulla base dei dati auto-dichiarati nel modello di domanda (ai sensi dell'<u>articolo 46 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445</u>), fermo restando il rispetto dei criteri di cui al D.P.C.M. n. 159/2013. Si specifica che:

- <u>in caso di ISEE presentato entro il 30 giugno</u>: la prestazione verrà conguagliata e spetteranno tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo;
- <u>in caso di ISEE presentato dal 1° luglio</u>: la prestazione viene calcolata sulla base del valore dell'indicatore al momento della presentazione dell'ISEE;
- <u>in assenza di ISEE oppure di ISEE pari o superiore a 40.000 euro</u>: la prestazione spettante viene calcolata con l'importo minimo previsto dall'<u>articolo 4 del decreto legislativo n. 230/2021</u> (50 € per i figli minori e 25 € per i maggiorenni).



Determinazione dell'assegno unico universale (2/3)

L'importo mensile spettante è determinato tenuto conto dell'ISEE presente al momento della domanda.

Viene erogato un importo fisso per tutte le rate, salvo il conguaglio che verrà effettuato generalmente nelle mensilità di gennaio e febbraio di ogni anno successivo, in cui si farà riferimento all'ISEE in corso di validità al 31 dicembre dell'anno precedente.

Domande presentate entro il 30 giugno 2022 -> decorrenza a partire dal mese di marzo -> in sede di conguaglio, si terrà conto dell'ISEE valido presentato entro il 30 giugno del periodo di riferimento.

Domande presentate dal 1° luglio -> decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda -> si tiene conto dell'ISEE presente al momento della domanda e l'eventuale maggiorazione, in fase di conguaglio della prestazione, decorre dal mese di presentazione dell'ISEE.

In caso di richiesta istruita e liquidata sulla base dell'ISEE con omissioni/difformità

Entro la fine dell'anno, il richiedente è tenuto a regolarizzarla; in assenza di tale regolarizzazione, è previsto il recupero dell'importo eccedente il minimo che sarebbe spettato in assenza di ISEE.

Alla luce delle omissioni ovvero difformità è possibile:

- presentare domanda per la prestazione avvalendosi dell'attestazione ISEE difforme. In tal caso, l'INPS può richiedere al cittadino idonea documentazione per comprovare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione;
- presentare una nuova DSU, priva di difformità;
- richiedere al CAF la rettifica della DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora quest'ultima sia stata presentata tramite CAF e quest'ultimo abbia commesso un errore materiale.



Determinazione dell'assegno unico universale (3/3)

Quota variabile modulata in modo progressivo

L'importo dell'assegno unico universale è determinato sulla base dell'ISEE del nucleo familiare del beneficiario della prestazione. L'ISEE da considerare è quello del nucleo **a cui appartiene il figlio beneficiario** della prestazione, a prescindere dall'appartenenza allo stesso nucleo del genitore richiedente.

In assenza di ISEE, l'importo del beneficio è determinato sulla base dei dati auto-dichiarati nel modello di domanda dal richiedente. In tal caso, l'assegno spetta nella misura minima.

Quota a titolo di maggiorazioni

Le maggiorazioni sono previste:

- per ogni figlio successivo al secondo;
- per i figli con <u>disabilità</u> (minorenne non autosufficiente, minorenne con disabilità grave o media, maggiorenne con disabilità;
- · madri di età inferiore a 21 anni;
- genitori entrambi titolari di reddito da lavoro;
- <u>altre maggiorazioni</u> (nuclei familiari con quattro o più figli).

Maggiorazioni compensative - transitorie

Per le annualità 2022, 2023 e 2024, è prevista una maggiorazione transitoria, su base mensile, dell'importo dell'assegno qualora siano verificate contemporaneamente le seguenti condizioni:

- valore dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore a 25.000 euro;
- percezione, nel corso del 2021, dell'ANF in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente.



Importi mensili per figlio

	Importi assegno			Maggiorazioni				Maggiorazioni legate alla disabilità			
	figlio minorenne	figlio maggiorenne fino a 21 anni		per ciascun figlio dal terzo in poi	per ciascun figlio in caso di genitori entrambi lavoratori	per ciascun figlio in caso di madre con meno di 21 anni	per nucleo con 4 o più figli	figlio minorenne non autosufficiente	figlio minorenne con disabilità grave	figlio minorenne con disabilità grave	figlio maggiorenne con disabilità
Fino a 15 mila euro	175	85	85	85	30						
20 mila euro	150	73	73	71	24						
25 mila euro	125	61	61	57	18	20	100	105	05	95	50
30 mila euro	100	49	49	43	12	20	100	105	95	85	50
35 mila euro	75	37	37	29	6						
da 40 mila euro	50	25	25	10	0						

In assenza di ISEE, l'importo minimo spettante per ciascun figlio è desumibile dall'ultima riga relativa ad ISEE superiori a 40 mila euro.



Modalità di presentazione delle domande

Frequenza e modalità di presentazione delle domande

La domanda è presentata una volta sola, per ogni anno di gestione.

La domanda deve riportare l'<u>indicazione di tutti i figli</u> per i quali si richiede il beneficio; nel caso di <u>nuove</u> <u>nascite in corso d'anno</u>, è possibile <u>integrare la domanda</u>, con aggiornamento della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

<u>La domanda può essere presentata</u>: da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio; dal figlio maggiorenne per sé stesso; da un affidatario o da un tutore nell'interesse esclusivo del minore affidato o tutelato.

In caso di nucleo familiare con figli che hanno in comune un solo genitore, la domanda deve essere presentata da parte di ogni coppia di genitori.

Canali di presentazione delle domande

- <u>portale web</u> home page del sito <u>www.inps.it</u> se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore o di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- Contact Center Integrato, disponibile al numero verde 803.164 o il numero 06 164.164;
- · Istituti di Patronato.



Decorrenza dell'assegno unico

Presentazione delle domande

Le domande, corredate o meno di ISEE, possono essere presentate a partire dal 1° gennaio 2022.

Le domande possono essere presentate **in qualsiasi momento dell'anno** (<u>con perdita degli arretrati,</u> se dopo il 30 giugno), con fruizione del beneficio fino al mese di febbraio dell'anno successivo.

In ogni caso, l'INPS provvede al <u>riconoscimento dell'assegno entro sessanta giorni dalla domanda</u> (il pagamento è effettuato dalla Banca d'Italia).

Decorrenza dell'assegno unico universale in base alla data di presentazione della domanda L'assegno decorre:

1. dalla mensilità di marzo, per le domande presentate a partire dal 1° gennaio al 30 giugno;



Per le domande trasmesse <u>entro il 30 giugno 2022</u>, sono riconosciuti gli **arretrati** a partire **dal mese di marzo**.

In caso di presentazione della richiesta entro il 28 febbraio 2022, i beneficiari potranno ricevere l'assegno già a partire dalla seconda metà del mese di marzo (comunicato Inps del 21.2.2022).

2. dal mese successivo a quello di presentazione, per le domande presentate dal 1º luglio in poi.



Modalità di erogazione dell'AUU (1/3)

L'assegno è erogato al **richiedente** ovvero - a richiesta, anche successiva - in pari misura, **a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.** I dati di pagamento del secondo genitore potranno essere forniti anche in un momento successivo, con pagamento al 50% con effetto dal mese successivo a quello di avvenuta comunicazione all'Inps (tramite accesso alla domanda già presentata).

Ai fini del pagamento "in misura intera" o "ripartita", il richiedente ha la possibilità di scegliere una delle seguenti opzioni:

- <u>intero importo</u> corrisposto **al genitore richiedente**, in accordo con l'altro genitore (anche nel caso in cui i genitori separati/divorziati) ovvero <u>ripartito al 50%</u> con l'atro genitore;
- in misura ripartita al 50% tra i due genitori, in caso di affidamento condiviso, sia qualora il richiedente sia autorizzato dall'altro genitore ad indicare la modalità di pagamento della quota di quest'ultimo sia in mancanza di accordo tra i due, con indicazione delle sole modalità di pagamento per la quota del richiedente.
 - Nel caso di affidamento condiviso del minore, con provvedimento del giudice che stabilisce il collocamento del minore presso il richiedente, <u>il pagamento può avvenire al 100% al genitore collocatario, con possibilità per l'altro genitore di modificare la domanda</u> in un momento successivo optando per il pagamento ripartito;
- nel caso di nomina di un **tutore** o di un **soggetto affidatario**, l'assegno è erogato <u>al tutore o</u> all'affidatario.

Anche i **figli maggiorenni** possono presentare la domanda di assegno, in sostituzione dei loro genitori, richiedendo l'erogazione della quota di assegno loro spettante, eventualmente maggiorata se disabili.



Modalità di erogazione dell'AUU (2/3)

1. Accredito su uno **strumento di riscossione**: conto corrente bancario; conto corrente postale; carta di credito o di debito dotata di codice IBAN; libretto di risparmio dotato di codice IBAN.

Lo strumento di riscossione deve risultare <u>intestato/cointestato al/ai beneficiario/i</u>, ad eccezione del caso di domanda presentata dal tutore di genitore incapace. In tal caso, è possibilel'intestazione/cointestazione al genitore e al tutore.

Beneficiari	Strumenti di riscossione intestati/cointestati					
Genitore richiedente (100%)	Intestato/cointestato al genitore richiedente. Nel caso di affidamento ad un genitore, la domanda deve essere presentata dal genitore affidatario.					
Entrambi i genitori (50%+50%)	Intestati/cointestati ad ognuno dei genitori					
Uno dei soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale	Intestato/cointestato ad uno dei tutori o affidatari					
Figlio maggiorenne	Intestato/cointestato al figlio maggiorenne, che presenta la domanda in sostituzione dei genitori e che riceverà la sola quota di assegno di propria spettanza.					

- **2. In contanti** consegnati al solo beneficiario della prestazione, anche in caso di erogazione ripartita presso uno degli <u>sportelli postali del territorio italiano</u>. In tal caso, di norma l'AUU è corrisposto entro la fine del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
- 3. Accredito sulla carta per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza.



Modalità di erogazione dell'AUU (3/3)

La verifica sulla titolarità dell'IBAN di pagamento è effettuata dall'Inps con Poste Italiane e con tutti gli Istituti di credito convenzionati per il pagamento delle prestazioni pensionistiche in Italia.

Qualora non venga accettata la corrispondenza della titolarità dell'IBAN al codice fiscale del richiedente, il pagamento viene bloccato.

Per evitare il blocco del pagamento, i soggetti che abbiano già presentato domanda di assegno unico possono accedere alla domanda già inoltrata tramite le loro credenziali e modificare l'IBAN direttamente (cfr. Comunicato stampa Inps del 22.2.2022).

In caso di accredito dell'assegno su strumenti di riscossione aperti presso prestatori di servizi di pagamento non convenzionati ovvero operanti in uno degli altri Paesi dell'aerea SEPA, il richiedente allegherà alla domanda il modello di identificazione finanziaria (Financial Identification SEPA), debitamente compilato, sottoscritto e validato dall'emittente lo strumento di riscossione.



Misure abrogate/modificate e proroga dell'assegno temporaneo (1/2)

Misure abrogate/modificate

- ✓ A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono abrogati:
 - il premio alla nascita o per l'adozione/affidamento del minore;
 - le norme sul Fondo di sostegno alla natalità (L. n. 232/2016, art. 1, c. 348 e 349).

Potranno, invece, essere presentate:

- le domande di premio alla nascita, per i nati fino al 28 febbraio 2022;
- le domande relative all'evento "compimento del 7° mese di gravidanza", se il settimo mese di gravidanza si sia concluso entro il 31 dicembre 2021;
- le domande in relazione alle adozioni e affidamenti perfezionati entro il 31 dicembre 2021;
- le domande di assegno di natalità (bonus bebè), riferite a eventi (nascite/adozioni/affidamenti) avvenuti nell'anno 2021.
- ✓ Per gennaio 2022 e febbraio 2022, sono prorogate:
 - le misure inerenti all'assegno temporaneo per i figli minori (<u>decreto-legge n. 79/2021</u>). In particolare:
 - o l'assegno temporaneo per i figli minori è riconosciuto fino al 28 febbraio 2022, nel limite di spesa di 440 milioni di euro per l'anno 2022;
 - o la maggiorazione degli assegni per il nucleo familiare è prorogata fino al 28 febbraio 2022.



Misure abrogate/modificate e proroga dell'assegno temporaneo (2/2)

✓ A decorrere dal 1° marzo 2022:

- sono abrogate le disposizioni sull'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (che resta, quindi, riconosciuto per le sole mensilità di gennaio e febbraio 2022);
- cessa il riconoscimento delle prestazioni ai nuclei familiari con figli e orfanili (D.L. n.69/1988, art. 2 del e D.P.R. del 30 maggio 1955, n. 797, art. 4);
- le attuali detrazioni fiscali si applicano fino al 28 febbraio 2022. Dal 1° marzo 2022, le detrazioni per i figli a carico spetteranno solo per i figli di età pari o superiore a 21 anni (cfr. slide successiva).

Chiarimenti sul bonus asilo nido

L'AUU non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.



Assegno per il nucleo familiare e Assegni familiari

A decorrere dal 1º marzo 2022

Per i **nuclei familiari** con figli e orfanili per i quali è previsto l'**Assegno unico**

Non saranno più riconosciute -> Prestazioni di Assegno per il nucleo familiare (ANF) e di Assegni familiari (AF)

Nuclei familiari composti solo:

- dai coniugi (con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato);
- dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di età, se - a causa di infermità o difetto fisico o mentale - siano nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

Continueranno ad essere riconosciute -

> Prestazioni di Assegno per il nucleo familiare (ANF) e di Assegni familiari (AF),

Dopo il 1º marzo 2022

Nuclei familiari con figli per i quali si ha diritto all'Assegno unico:

Non si potrà richiedere -> l'ANF

- almeno un figlio a carico con età inferiore ai ventuno anni;
- figlio a carico con disabilità, senza limiti di età.

Al **compimento del ventunesimo anno di età dei figli**, se non disabili, per i quali si ha diritto all'Assegno unico -> per soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF o AF.

Si potrà richiedere -> ANF o AF

Comunicato stampa Inps dell'1.3.2022



Adempimenti dei sostituti d'imposta

D.Lgs. n. 230/2021, art. 10, c. 4 -> modifica l'art. 12 del TUIR

Dal 1° marzo 2022:

- le detrazioni per figli a carico spetteranno esclusivamente per i figli di età pari o superiore a 21 anni;
- sono abrogate le maggiorazioni delle detrazioni fiscali per figli minori di tre anni, per figli con disabilità, per le famiglie con più di tre figli a carico nonché l'ulteriore detrazione fiscale di 1.200 euro per le famiglie numerose.

Conseguentemente, dal 1° marzo 2022, l'Inps come sostituto di imposta:

- <u>revocherà d'ufficio le detrazioni e le eventuali maggiorazioni per figli a carico di età inferiore a 21 anni nonché l'ulteriore detrazione</u>, sulla base delle informazioni presenti nella sezione familiari a carico dell'archivio unico delle detrazioni e delle detrazioni per residenti all'estero;
- continuerà a <u>riconoscere le detrazioni per i figli di età pari o superiore a 21 anni</u>. Per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni, le detrazioni fiscali sono cumulabili con l'assegno unico e universale eventualmente percepito.

I sostituiti interessati, per ottenere la detrazione fiscale per i figli a carico che compiranno 21 anni a decorrere dal mese di aprile 2022, dovranno presentare una nuova domanda di detrazioni.



Comunicazioni Inps e sito dedicato

- 1. Messaggio Inps n. 4748 del 31.12.2021 link per visualizzazione
- 2. Circolare Inps n. 23 del 9.2.2022 link per visualizzazione
- 3. Comunicato Inps del 21.2.2022 link per visualizzazione
- 4. Comunicato Inps del 22.2.2022 link per visualizzazione
- 5. Comunicato Inps dell'1.3.2022 link per visualizzazione
- 6. Comunicazione congiunta del 31.12.2021 INPS Agenzia delle Entrate ai datori di lavoro link per visualizzazione

Con Comunicato del 31.12.2021, l'Inps ha reso noto che l'Istituto ha inviato - tramite cassetto previdenziale - un'informativa (sintetizzata nel presente Vademecum) in merito all'AUU.

7. Simulatore Inps per il calcolo degli importi - link per visualizzazione

Il simulatore permette di calcolare indicativamente l'importo dell'assegno unico universale, che sarà erogato a partire da marzo 2022. L'accesso al simulatore non richiede autenticazione dell'utente e i dati inseriti sono anonimi.

- 8. Faq sull'assegno unico universale link per visualizzazione
- 9. Sito informativo dedicato link per visualizzazione

È online il sito www.assegnounicoitalia.it dedicato all'assegno unico e universale.

